



**Comune di Cornaredo**  
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI,  
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  
NON DI LINEA**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. del

## **Art. 1 Disciplina del servizio**

Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea servizio TAXI di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla legge regionale della Lombardia 4 aprile 2012 n. 6 ed eventuali successive modifiche.

## **Art. 2 Definizione del servizio**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

## **Art. 3 Composizione e nomina della Commissione**

1. La Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea TAXI, di seguito definita anche come "Commissione" o "Commissione consultiva" è istituita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. È composta da:
  - a) dal Responsabile del Settore di competenza, con funzione di Presidente;
  - b) un esponente delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative da queste designato;
  - c) un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori tra quelle più d) rappresentative a livello locale, da queste designati o, altrimenti, scelto dalla Giunta Comunale;
  - d) il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di segretario.
3. Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.
4. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
5. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

6. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia all'espressione del parere.
7. In relazione all'oggetto da trattare, la Commissione può essere integrata, di volta in volta ed a richiesta del Presidente, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi.

#### **Art. 4 Modalità di funzionamento della Commissione**

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 ore prima della data stabilita.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti ed esprime parere sui provvedimenti;
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

#### **Art. 5 Funzioni della Commissione**

1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:
  - a. elaborare studi e proposte di carattere generale o particolare attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea servizio taxi, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, alla Città Metropolitana ed eventualmente alla Regione;
  - b. formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio taxi ;
  - c. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle assegnazioni di nuove licenze;
  - d. procedere annualmente alla verifica delle tariffe vigenti ed avanzare proposte per l'esercizio del Servizio Taxi;
  - e. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui alla precedente lettera d);
  - f. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;

- g. formulare proposte in materia di turni ed orari del Servizio Taxi;
  - h. esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con i quali vengono fissati i turni e gli orari di cui alla lettera precedente;
  - i. monitorare in merito alla corretta applicazione del regolamento.
2. La Commissione assume le funzioni di comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva. Nell'espletamento di questa funzione la Commissione stessa può essere integrata da esperti in materia di mobilità e trasporto.
  3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto, comprese eventuali turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

## **Art. 6 Titoli per l'esercizio del servizio**

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Il Servizio di Taxi, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 27 relativamente ai sostituti alla guida per le turnazioni integrative, è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti alla guida purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

## **Art. 7 Cumulo dei titoli**

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed eventuali successive modifiche.

## **Art. 8 Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale.
2. È consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
3. La prestazione del servizio taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito eventualmente definito secondo le modalità dell'art. 2.

## **Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze**

1. Per ottenere il rilascio della licenza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  - b. avere residenza in un comune del territorio italiano;
  - c. essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
  - d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autovetture - di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla CCIAA di Milano, Monza Brianza , Lodi nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano; tutti i veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive EU in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere a propulsione elettrica o alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti;
  - e. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
  - f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti alla data di partecipazione al bando;
  - g. non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
  - h. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
  - i. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 10 del presente regolamento;

## **Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
  - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13

settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
- f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo e ogni qualvolta verrà attivata;
- g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi anche nell'ambito di altri Comuni.
- h) ai sensi dell'art. 9 co. 3 della L. 21/1992 l'aver trasferito la licenza o l'autorizzazione attribuita per concorso pubblico;

## **Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle licenze**

1. Le licenze per l'esercizio del Servizio di taxi sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.
2. Nel caso di disponibilità di contingente numerico ovvero in caso si rendano disponibili licenze, la Giunta Comunale individua il numero di posti da mettere a concorso. Il contingente stabilito potrà essere raggiunto con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, in modo graduale e sulla base delle valutazioni in ordine alle esigenze del servizio pubblico espresse in relazione alle situazioni vigenti per tempo, sentita la competente Commissione. In questo caso, la Giunta Comunale potrà deliberare che vengano banditi concorsi per il rilascio di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della citata Legge 21/92.
3. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 e che non versino nelle condizioni di cui all'art. 10.
4. La graduatoria è valida per anni 2 (due); i posti d'organico che si rendano vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.

## **Art. 12 Contenuto del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze sono:
  - a. numero e tipo delle licenze da assegnare;
  - b. indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
  - c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

## **Art. 13 Commissione di concorso**

1. Per l'assegnazione delle licenze che si rendono disponibili viene istituita un'apposita commissione di concorso composta da:
  - a) Responsabile del Settore competente, in qualità di Presidente;
  - b) un esponente delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative da queste designato;
  - c) un rappresentante delle Associazioni degli utenti e dei consumatori tra quelle più rappresentative a livello locale, da queste designato o, altrimenti, scelto dalla Giunta Comunale;
  - d) il Responsabile del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di segretario;

## **Art. 14 Attività della Commissione di concorso**

1. Nel bando di concorso viene stabilito il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale.
2. La Commissione di concorso procede all'espletamento del concorso e all'assegnazione del punteggio secondo i criteri del bando.
3. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4 2° comma.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

## **Art. 15 Titoli preferenziali**

- 1) A parità di punteggio, nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- b) Titoli attestanti la conoscenza delle lingue straniere;
- c) Titoli attestanti specializzazioni di pronto soccorso sanitario;
- d) Essere più giovane di età.

## **Art. 16 Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi sono presentate in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
  - generalità del richiedente;
  - luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
  - codice fiscale;
  - insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10;
  - iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi della Legge 15/68;
  - non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni;
  - impegno, in caso di assegnazione, a conseguire entro e non oltre il termine indicato nell'art. 18 comma 2 del presente regolamento, a pena di decadenza, gli ulteriori requisiti di cui all'art. 9, condizione necessaria per il rilascio della licenza;
  - non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altri Comuni;
  - possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali;
  - documentazione dell'eventuale ulteriore attività lavorativa.
  - idonea documentazione in originale o copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 15.

## **Art. 17 Rilascio delle licenze**

1. Sulla base della graduatoria, il responsabile del Settore competente dà comunicazione ai partecipanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa a mezzo PEC, dell'assegnazione, invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, ricorrendo anche, nei casi previsti dalla Legge 15/68 e dal DPR 403/98, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso:
  - dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
  - che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi;
  - della disponibilità del mezzo;
  - della copertura assicurativa;
  - della copertura previdenziale del personale dipendente eventualmente presente;
  - dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autovetture - di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla CCIAAA di Milano, Monza Brianza , Lodi nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano;
2. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, rilascia la licenza.

## **Art. 18 Licenze – Validità ed Inizio del servizio**

1. La licenza di esercizio ha validità illimitata, fatta salva la verifica, in qualunque momento, da parte degli uffici comunali, sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
2. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **Art. 19 Registro comunale**

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le licenze contenente tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

## **Art. 20 Trasferibilità del titolo per atto tra vivi**

1. La licenza fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
  - a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare della licenza deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; l'effettivo trasferimento dell'attività deve essere comprovato allegando copia dell'atto o della dichiarazione notarile.

Contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti professionali e dimostrare la titolarità della autovettura.

4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 17 – 1° e 2° comma, in quanto compatibile.

## **Art. 21 Trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto mortis causa**

1. In caso di morte dell'intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

2. Qualora, con il decesso del titolare, l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo alla stesso dei requisiti d'idoneità morale.
4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato la licenza il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
  - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000oppure:
  - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza.
5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio della licenza/autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 17 - 1° e 2° comma, per quanto compatibile.

## **Art. 22 Stazionamento taxi**

1. Le aree di stazionamento sono determinate dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell'art. 136, comma 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.. È facoltà della Amministrazione Comunale far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio Taxi.
2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione che rispetti ed evidenzi l'ordine temporale di arrivo di ciascuna.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.

5. È fatto comunque divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa nel posteggio.

### **Art. 23 Pubblicità del servizio taxi**

1. La pubblicità del servizio pubblico di taxi, volta ad informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, può essere effettuata dai diretti interessati, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione consultiva.
2. Ai tassisti, singolarmente, è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio taxi, a mezzo stampa, televisione, internet, o altri mezzi di comunicazione.
3. Sono assolutamente vietati il ricorso a forme di pubblicità sia superlativa che comparativa, nonché l'uso di affermazioni che vantino o lascino intendere, anche indirettamente, la migliore qualità o convenienza delle prestazioni offerte da singoli operatori, rispetto agli standards del servizio pubblico. È ugualmente vietato pubblicizzare sconti o agevolazioni tariffarie di qualunque tipo, anche in forma di abbonamenti, se non autorizzati dal Comune.
4. La pubblicità dell'eventuale servizio radiotaxi ed altri analoghi sistemi di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, nonché di servizi proposti in orari non previsti dalle turnazioni stabilite dal Comune, è consentita, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al precedente comma, solo ed esclusivamente a condizione che il servizio sia stato regolarmente autorizzato dal Comune.
5. I messaggi di qualunque tipo, pubblicizzanti il servizio taxi, prima della loro diffusione, devono essere sottoposti al Comune, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente articolo, e potranno essere pubblicati solo se lo stesso Comune, sentita anche la Commissione di cui al precedente articolo 3, concederà il proprio assenso.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai biglietti da visita da distribuire agli utenti, quando vi sia indicata la professione di tassista o quando si faccia comunque riferimento al servizio taxi.

### **Art. 24 Radio taxi**

1. L'eventuale apprestamento ed uso di apparecchiature e sistemi radio-rice-trasmittenti e simili può essere consentito sempre che gli impianti e gli apparecchi siano omologati, le frequenze siano state regolarmente assegnate e le modalità di esercizio siano tutte a norma di legge con assunzione di oneri e responsabilità inerenti e conseguenti.

2. Il Servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio ricetrasmittenti installate a bordo delle autovetture.
3. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi, per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece, che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.
4. Il servizio di "Radio taxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
5. Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.

#### **Art. 25 Turni del servizio taxi**

1. Il servizio è svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione.
2. Gli orari e i turni devono essere tassativamente osservati, salvo giustificato motivo. Il tassista, o un suo sostituto come previsto dal co. 3, deve essere presente all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno.
3. E' consentita la sostituzione dei turni tra tassisti purché, preventivamente, venga data comunicazione al Servizio comunale competente.

#### **Art. 26 Sospensione del servizio per ferie, assenze, aspettative e distacchi**

1. Ogni titolare di licenza taxi ha diritto ad un periodo di assenza per motivi personali non superiore ai massimi previsti dalla normativa di settore. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve almeno venti giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato. La risposta deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono a darne comunicazione al competente ufficio

comunale. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore, deve essere data direttamente dall'ufficio comunale.

## **Art. 27 Sostituzione alla guida nel servizio taxi**

Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di moralità e professionalità, nei seguenti casi:

- a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b. per espletamento del servizio militare;
  - c. per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
  - d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e. nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 comma 1 lettere a - b - c - d - h - i;
  3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
  4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
  5. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di medicina generale. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
  6. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al Servizio competente. La richiesta deve indicare:
    - a. la durata della sostituzione;
    - b. il nominativo del sostituto.
  7. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
    - a. in caso di assunzione a tempo determinato: copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;

- b. in caso di contratto di lavoro autonomo: copia autenticata del contratto.
- 8. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura della posizione INAIL ed INPS, si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività.
- 9. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può presentare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

## **Art. 28 Collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 lettere a - b - c - d - h - i deve essere richiesta al Servizio competente allegando la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
  - b. copia della patente di guida;
  - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.11.1992 n. 24, indicandone i rispettivi estremi.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
6. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata interdizione dell'attività.
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.

## **Art. 29 Trasporto disabili**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi sono accessibili alle persone diversamente abili. I titolari delle licenze hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. Le autovetture possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto pubblico non di linea prioritariamente indirizzato a persone con disabilità anche gravi. Per persone con disabilità gravi devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell'autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso e alto.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità loro destinata previsto dall'art. 2 del D.P.R. 503/1996

## **Art. 30 Tariffe Taxi**

1. Le tariffe del Servizio Taxi, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante, della Commissione consultiva. Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassometro, maggiorato dai supplementi di tariffa se dovuti. E' stabilito un corrispettivo minimo della corsa da pagarsi in ogni caso.
2. I titolari di licenza devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite POS secondo le indicazioni prevista da art. 15 co. 4 D.L. 179/2012 e s.m.i;
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune debbono essere esposte all'interno dell'autovettura.
4. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta, firmata, del prezzo della corsa, con l'indicazione del numero della licenza, della località d'inizio e di fine e del giorno e dell'ora in cui la stessa è terminata.
5. E' esente dal pagamento il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità nonché i cani guida per i non vedenti.

## **Art. 31 Obblighi e codice di comportamento per gli intestatari di licenze**

1. Gli intestatari di licenze, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, devono osservare i seguenti obblighi:
  - a) accettare il trasporto del bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione nel vano porta bagagli dell'autovettura. Eventuali eccedenze non sono obbligatorie a condizione che il vano porta bagagli non abbia capienza inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo.

Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;

- b) accettare il trasporto dei cani-guida per non vedenti;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
  - e) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.
2. Gli intestatari di licenze ed i legittimi sostituti devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 1, anche i seguenti obblighi:
- a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
  - b) fornire adeguata informazione all'utente in merito alla tariffa in funzione;
  - c) sospendere immediatamente il servizio nel caso di guasto al tassametro. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il passeggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri percorsi. In tali casi, il tassista è tenuto a dimostrare agli organi di vigilanza, su richiesta degli stessi, l'accaduto e la riparazione.
  - d) qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto
  - e) osservare scrupolosamente le turnazioni stabilite, in relazione agli orari ed alle aree di stazionamento;
  - f) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine d'arrivo, quando il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
  - g) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio, interrompendolo quando il trasporto è concluso;
  - h) fare stazionare il mezzo in posizione tale, che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli.

3. I conducenti hanno facoltà di rifiutare il trasporto di:

a) minori non accompagnati;

b) persone con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, fatta eccezione per i cani-guida dei non vedenti;

c) persone manifestamente o dichiaratamente affette da malattia pericolosa o contagiosa o da ubriachezza manifesta o da alterazione dovuta a sostanze psicotrope.

4. L'attività dei conducenti sono soggetti alle seguenti regole di condotta:

a) prestare il servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;

b) vestire con decoro ed essere curati nella persona;

c) usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati e con i colleghi;

d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

e) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici -salvo espressa richiesta del cliente- ed informare lo stesso su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

f) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo ai posti disponibili nello spazio posteriore. In caso di utente singolo, è facoltà di quest'ultimo scegliere il posto da occupare.

g) comunicare entro 30 (trenta) giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;

h) comunicare all'ufficio comunale che ha rilasciato la licenza eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;

i) caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e a scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;

j) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura; sono vietate: l'apposizione di calcomanie non autorizzate, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di pubblicità, e la detenzione di oggetti non strettamente necessari, all'interno e all'esterno dei veicoli;

k) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana anche attingendo ai servizi sostitutivi del capoluogo della Città metropolitana;

l) porre in azione il tassametro all'inizio della corsa, accertandone la funzionalità, e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione all'utente dell'importo segnato;

m) applicare sul veicolo un cartello portante la dicitura "FUORI SERVIZIO", sia al termine di ciascun turno, sia quando il veicolo non presta servizio per qualsiasi ragione, anche se lo stesso viene usato per trasportare familiari;

n) rilasciare al cliente, su richiesta, ricevuta attestante l'importo della corsa, il percorso effettuato e gli elementi identificativi del veicolo;

o) far sostare il veicolo, durante il servizio, esclusivamente nei luoghi appositamente assegnati, con divieto di sostare altrove, se non nei casi di attesa dei clienti che abbiano temporaneamente abbandonato il veicolo

p) nello svolgimento dei servizi extraurbani, avvertire gli utenti del cambio di tariffa, nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano;

q) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;

r) accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti della Polizia Locale o dagli altri agenti della Forza pubblica. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

s) tenere a bordo del mezzo la licenza di esercizio in originale, unitamente agli altri documenti di circolazione, da esibire ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;

t) esporre all'interno del mezzo, in modo ben visibile per l'utenza, un estratto del tariffario in vigore, timbrato dall'ufficio comunale competente;

u) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune.

5. All'atto della consegna del titolo autorizzatorio, la licenza, i conducenti sottoscrivono tali obblighi ed il Codice di Comportamento.

6. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.

## **Art. 32 Divieti per gli intestatari delle licenze**

1. Agli intestatari di licenze, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
  - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
  - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
  - c) procurarsi utenza al di fuori della rimessa o sede o dell'area pubblica individuata all'art. 23;
  - d) portare animali propri nell'autovettura;
  - e) trasportare sull'autovettura persone non accettate esplicitamente dagli altri fruitori del servizio;
  - f) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - g) deviare di propria iniziativa dal percorso più corto, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
  - h) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - i) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassometro, ovvero di quella pattuita;
  - j) fumare durante la guida;
  - k) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
  - l) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

## **Art. 33 Diritti e facoltà dei conducenti**

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:
  - a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
  - b) richiedere all'utente, in caso di servizio extra urbano, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;

c) rifiutare il trasporto di animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, fatta eccezione per i cani-guida dei non vedenti;

d) rifiutare la corsa all'utente che omette di rispettare le norme del Codice della Strada circa l'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di trattenuta;

e) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

2. In particolare il tassista ha diritto di:

a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;

b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;

c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta per un periodo massimo di 60 minuti;

d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti del turno di lavoro prescelto;

e) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

### **Art. 34 Doveri degli utenti**

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'auto pubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

2. Richiedere la fattura in maniera preventiva;

### **Art. 35 Divieti per gli utenti**

E' fatto divieto per gli utenti di:

a) salire o scendere dal veicolo in movimento;

b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentano spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;

c) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;

- d) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
- h) fumare nelle autovetture;

L'inosservanza dei predetti divieti dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

### **Art. 36 Caratteristiche delle autovetture**

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono:

- a) essere collaudati ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 "Nuovo Codice della Strada" a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- b) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di persone diversamente abili;
- c) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
- e) essere munite di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, nel rispetto degli standard di qualità definiti a livello regionale;

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, al rilascio a titolo oneroso:

- a) di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
  - 1. Comune di Cornaredo e relativo stemma comunale
  - 2. dicitura in colore nero "Servizio pubblico - Taxi".

b) di n. 3 contrassegni recanti il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza da applicarsi n°2 sulle fiancate del veicolo e n° 1 all'interno dell'abitacolo in posizione ben visibile dai passeggeri (piantoni).

I titolari delle licenze sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

Le autovetture adibite al Servizio di Taxi sono munite di un tassametro omologato, collocato all'interno dell'autovettura in modo ben visibile agli utenti e non occultabile in alcun modo;

3. E' obbligatorio il contrassegno luminoso "taxi" collocato sul tetto dell'autovettura, da mantenersi in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, di tipo e dimensioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia al momento della loro prima immatricolazione.
5. I contrassegni, lo stemma e le targhe di cui ai precedenti commi devono essere conformi, per misura e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il Servizio competente.
6. Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere a bordo, oltre che ai documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale aggiornato della licenza, nonché la carta dei servizi e la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza, esposta in modo ben visibile. La carta dei servizi e la tabella devono essere collocate sia nella parte anteriore del veicolo che nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.

### **Art. 37 Tassametro**

- 1) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di tassametro omologato perfettamente funzionante e munito di dispositivo luminoso che renda facilmente leggibili anche di notte le indicazioni e attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'apparecchiatura, la cui impostazione deve essere effettuata in relazione alle tariffe indicate dal Comune, deve essere installata all'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo in modo tale da risultare perfettamente visibile anche dai sedili posteriori.

- 3) Il tecnico abilitato all'installazione dei dati, dovrà rilasciare a ciascun tassista, una certificazione attestante l'avvenuta apposizione di sigilli od altri strumenti tecnici che ne garantiscano la non manomissibilità, la regolare impostazione del tassametro in relazione alle tariffe deliberate dal Comune nonché il perfetto funzionamento dello strumento. Ogni titolare di licenza, prima di intraprendere il servizio, dovrà produrre tale certificazione all'Ufficio competente che potrà procedere, in ogni momento, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento.
- 4) La certificazione di cui sopra dovrà essere prodotta anche nei casi in cui il titolare della licenza dovesse procedere alla sostituzione del veicolo, riparazione del tassametro ed ogni altra eventuale operazione di manutenzione del tassametro stesso.

### **Art. 38 Verifica delle autovetture**

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi competenti, è compito della Polizia Locale accertare la permanenza delle caratteristiche del veicolo e della sussistenza delle necessarie condizioni di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede all'adozione degli atti di propria competenza.

### **Art. 39 Veicoli sostitutivi**

1. Il veicolo fermo per riparazioni può essere sostituito da altro veicolo idoneo il quale potrà circolare valendosi della licenza riferita al veicolo in riparazione previo rilascio di nulla osta alla sostituzione temporanea del veicolo da parte del servizio competente, efficace per quindici giorni e rinnovabile non più di due volte.
2. Il titolare della licenza provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni dell'avvenuta sostituzione.

### **Art. 40 Sanzioni**

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino specifiche sanzioni nel Codice della Strada o nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 ed accessorie di cui ai successivi articoli.

## **Art. 41 Sospensione e revoca della licenza**

1. La licenza può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
  - a) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento rilasciato;
  - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
  - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
  - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dalla licenza;
  - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 60 giorni;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro un termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza è irrogata nei limiti minimi e massimi previsti nella normativa nazionale e regionale vigente. La revoca è disposta in caso di recidiva o negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
5. Nel periodo di sospensione della licenza i contrassegni identificativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente unitamente alla licenza.
6. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al Corpo di Polizia Locale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii, a redigere la sanzione.
7. La recidiva può costituire motivo di revoca della licenza qualora la violazione accertata si ripeta per un numero di tre volte nell'arco di un quinquennio;
8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova licenza/autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

## **Art. 42 Decadenza della licenza**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza comporta la decadenza di diritto del relativo provvedimento.
2. Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'atto nei seguenti casi:
  - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - b) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini previsti dal presente regolamento;
3. La decadenza viene comunicata agli uffici competenti per la rimozione della targa dai registri per gli accessi alle zone a traffico limitato ed agli aeroporti, nonché per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

## **Art. 43 Conseguenze per sospensione, revoca o decadenza**

1. In tutti i casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
2. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

## **Art. 44 Contingente di licenze taxi**

1. Il numero ed il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (licenze taxi) viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 45 Rinvio ad altre norme**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali ed in particolare alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad ogni altra legge o regolamento sovraordinato vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

## **Art. 46 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.